

Legge sull'imposizione degli oli minerali (LIOm)

Modifica del 23 marzo 2007

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 3 maggio 2006¹,
decreta:

I

La legge federale del 21 giugno 1996² sull'imposizione degli oli minerali è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 3 lett. d

³ Nel senso della presente legge si considera:

- d. «carburante proveniente da materie prime rinnovabili» il carburante prodotto a partire da biomassa o da altri agenti energetici rinnovabili.

Art. 12a Agevolazione fiscale per il gas naturale e il gas liquido

¹ L'imposta sul gas naturale e sul gas liquido utilizzati come carburante è inferiore di 40 centesimi per equivalente di litro di benzina rispetto all'imposta secondo la tariffa dell'imposta sugli oli minerali.

² L'imposta sugli oli minerali e il supplemento fiscale sugli oli minerali sono riscossi conformemente alla tariffa dell'allegato 1a della presente legge.

Art. 12b Esenzione dall'imposta per i carburanti provenienti da materie prime rinnovabili

¹ I carburanti indigeni provenienti da materie prime rinnovabili sono esentati dall'imposta conformemente al capoverso 3.

² Tenuto conto dell'offerta indigena, il Consiglio federale stabilisce la quantità di carburanti provenienti da materie prime rinnovabili che possono essere importati esenti da imposta. L'esenzione può essere accordata soltanto se è adempiuto il capoverso 3.

¹ FF 2006 3889
² RS 641.61

³ Il Consiglio federale designa i carburanti provenienti da materie prime rinnovabili. Determina:

- a. l'entità dell'esenzione fiscale tenendo conto
 1. in particolare delle materie prime indigene rinnovabili,
 2. del contributo che questi carburanti forniscono alla protezione dell'ambiente e alle finalità della politica energetica,
 3. della competitività di questi carburanti rispetto a quelli di origine fossile;
- b. le esigenze minime per la prova di un bilancio ecologico globale positivo tenuto conto di condizioni di produzione socialmente accettabili.

Art. 12c Neutralità dei proventi

¹ Le perdite fiscali risultanti dall'agevolazione fiscale secondo l'articolo 12a e dall'esenzione dall'imposta secondo l'articolo 12b devono essere compensate mediante una maggiore imposizione della benzina.

² Il Consiglio federale modifica le aliquote d'imposta per la benzina contenute nell'allegato 1 e nell'articolo 12 capoverso 2 e adegua periodicamente le aliquote modificate.

Art. 20a Miscela di carburanti

¹ All'atto della dichiarazione delle miscele di carburanti costituite da merci che beneficiano di un'esenzione fiscale e da altri carburanti, i contribuenti devono dichiarare la quota di tali merci conformemente all'articolo 12b.

² L'esenzione dall'imposta può essere concessa sotto forma di anticipazione. Tale anticipazione è calcolata sulla base dell'aliquota d'imposta vigente per gli altri carburanti. Se la condizione per l'esenzione dall'imposta non è più adempiuta, l'anticipazione deve essere rimborsata.

³ Il Consiglio federale disciplina la procedura.

Art. 35 cpv. 1

¹ Le decisioni degli uffici doganali possono essere impugnate entro 60 giorni con ricorso alla direzione di circondario.

Art. 41 Inosservanza di prescrizioni d'ordine

Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, disattende una prescrizione della presente legge o di un disposto esecutivo, un'istruzione emanata in virtù di tali prescrizioni o una singola decisione notificatagli sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa sino a 5000 franchi.

II

Alla presente legge è aggiunto un nuovo allegato 1a conformemente alla versione qui annessa.

III

Disposizione transitoria relativa alla modifica del 23 marzo 2007

Gli articoli 12a, 12b, 12c e 20a, nonché l'allegato 1a hanno effetto per al massimo dodici anni dall'entrata in vigore della presente modifica.

IV

¹ Il presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 23 marzo 2007

La presidente: Christine Egerszegi-Obrist
Il segretario: Ueli Anliker

Consiglio degli Stati, 23 marzo 2007

Il presidente: Peter Bieri
Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 3 aprile 2007³

Termine di referendum: 12 luglio 2007

³ FF 2007 2131

Allegato Ia
(art. 12a cpv. 1)

Tariffa d'imposta per il gas naturale e il gas liquido utilizzati come carburante

Voce di tariffa ⁴	Designazione della merce	Imposizione fiscale ⁵	Agevolazio- ne fiscale	Imposizione fiscale ⁵	Imposta sugli oli minerali	Supplemen- to fiscale sugli oli minerali
		(art. 12) Fr.	(art. 12a) Fr.	(art. 12a) Fr.	Fr.	Fr.
		per 1000 l a 15 °C	per 1000 l a 15 °C	per 1000 l a 15 °C	per 1000 l a 15 °C	per 1000 l a 15 °C
2711.	Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi:					
	– liquefatti:					
	– – gas naturale, non miscelato:					
1110	– – – destinato a essere utilizzato come carburante	484.90	264.40	220.50	84.10	136.40
	– – propano, non miscelato:					
1210	– – – destinato a essere utilizzato come carburante	509.10	294.10	215.00	88.30	126.70
	– – butani, non miscelati:					
1310	– – – destinato a essere utilizzato come carburante	509.10	294.10	215.00	88.30	126.70
	– – etilene, propilene, butilene e butadiene, non miscelati:					
1410	– – – destinato a essere utilizzato come carburante	509.10	294.10	215.00	88.30	126.70
	– – altri, non miscelati:					
1910	– – – destinato a essere utilizzato come carburante	509.10	294.10	215.00	88.30	126.70
	– allo stato gassoso:					
	– – gas naturale:					
2110	– – – destinato a essere utilizzato come carburante	809.20	587.00	222.20	112.50	109.70
	– – altri:					
2910	– – – destinato a essere utilizzato come carburante	809.20	587.00	222.20	112.50	109.70

⁴ RS 632.10 Allegato: giusta l'art. 5 cpv. 1 della L sulle pubblicazioni ufficiali del 18 giu. 2004 (RS 170.512), la tariffa generale e le sue modifiche non sono pubblicate nella RU. Il testo può essere consultato all'indirizzo www.ezv.admin.ch. Le modifiche sono pure riprese nella tariffa doganale, consultabile all'indirizzo www.tares.ch.

⁵ Imposta sugli oli minerali e supplemento fiscale sugli oli minerali.